SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 481.

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/65/CEE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato *C;*

Vista la direttiva 93/65/CEE del Consiglio del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

Vista la direttiva 97/15/CE della Commissione del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, di adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della difesa;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica alla realizzazione ed all'approvvigionamento di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, di navigazione, di sorveglianza e di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «norme Eurocontrol» gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol, nei settori indicati nell'allegato I al presente regolamento, relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme è ritenuta essenziale per l'instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo.

Art. 3.

1. La realizzazione e l'approvvigionamento delle apparecchiature e dei sistemi indicati all'articolo 1 avvengono nel rispetto della normativa applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

2. I soggetti aggiudicatori degli appalti di cui al comma 1, indicati nell'allegato II, hanno l'obbligo di applicare le norme Eurocontrol comprese nei documenti normativi Eurocontrol elencati nell'allegato III e di farne menzione nei capitolati di appalto propri di ciascun contratto.

Art. 4.

1. Gli allegati formano parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche agli allegati stessi sono disposte, anche in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa, limitatamente ai casi in cui le modifiche interessino l'attività degli aeroporti militari aperti al traffico civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 2

ALLEGATO I

SETTORI PER LE NORME EUROCONTROL
(art. 2, comma 1)

Comunicazioni

Navigazione

Sorveglianza

Sistemi di elaborazione dei dati

Procedure per la gestione dello spazio aereo e per la gestione del traffico aereo

Regole di lavoro e specifiche operative relative alla gestione del traffico aereo

Risorse umane

ALLEGATO II

ENTI AGGIUDICATORI
(art. 3, comma 2)

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero della difesa

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)

ALLEGATO III

DOCUMENTI NORMATIVI EUROCONTROL
(art. 3, comma 2)

La norma Eurocontrol per l'interscambio di dati in linea (On-Line Data Interchange - OLDI), prima edizione (documento Eurocontrol di riferimento 001-92).

La norma Eurocontrol per la presentazione dello scambio di dati per i servizi di traffico aereo (ADEXP) (documento Eurocontrol di riferimento 002-93).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 17, comma 1, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 4 e l'allegato *C* così recitano:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

ALLEGATO *C* (art. 4)

Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare

89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

93/53/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

93/65/CEE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

93/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

94/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva».

— La direttiva 93/65/CEE è pubblicata in GUCE n. L 187 del 29 luglio 1993.

— La direttiva 97/15/CE è pubblicata in GUCE n. L 95 del 10 aprile 1997.

— La legge 20 dicembre 1995, n. 575, reca adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.

98G0012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1997.

Individuazione, a modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di San Michele all'Adige, quale sede distaccata dell'ufficio di Modena anziché di quello di Conegliano Veneto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 190, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche

funzionali e dei profili professionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la relativa ripartizione delle medesime nelle strutture centrali e periferiche nelle quali si articola l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la nota prot. n. 6358 del 14 aprile 1997 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha chiesto, a seguito di una più attenta valutazione della dislocazione geografica e delle caratteristiche socio-strutturali, nonché produttive delle province interessate, la collocazione della sede distaccata di San Michele all'Adige (Trento) nell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di Modena in luogo di quello di Conegliano Veneto (Treviso);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la nota prot. n. 151540 dell'11 giugno 1997 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del 14 aprile 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa conferma da parte del Ministro per le politiche agricole a seguito dell'istituzione del nuovo Ministero per le politiche agricole;

Vista la nota prot. n. 12374 del 9 settembre 1997 con la quale il Ministro per le politiche agricole ha confermato quanto già richiesto con la nota 14 aprile 1997, nella qualità di Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rettifica del codice del profilo professionale «biologo direttore», erroneamente indicato nelle pagine 19 di 23 e 23 di 23 del quadro 3, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996 in «214» anziché «213»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli;

Decreta:

1. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di San Michele all'Adige (Trento) costituisce la sede distaccata dell'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi di Modena anziché di quello di Conegliano Veneto (Treviso).

2. La tabella *A*, quadro 3 (pagina 4 di 23), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 190, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto del quale è parte integrante.

3. Il codice del profilo «biologo direttore», erroneamente indicato in «214» nelle pagine 19 di 23 e 23 di 23 del quadro 3 della tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, è rettificato in «213».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 ottobre 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BETTINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 1

ALLEGATO

UFFICIO PERIFERICO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE, TRENTO - SEDE DISTACCATA DELL'UFFICIO DELLO I.C.R.F. DI MODENA.

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
215/A	Chimico direttore coordinatore	1
248/A	Direttore agrario	1
	Totale . . .	2
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
203	Capo tecnico	1
216	Chimico	2
249	Collaboratore agrario	4
	Totale . . .	9

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
147	Assistente tecnico di laboratorio di analisi	1
250	Assistente tecnico agrario	1
280	Consollista	1
	Totale ...	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	2
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale ...	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
7	Dattilografo	1
11	Autista meccanico	1
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	2
	Totale ...	5
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale ...	2
	Totale complessivo ...	25

98A0187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 482.

Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio del collegio nazionale dei periti industriali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come modificati da ultimo dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000 per ogni aiutante di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 282

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 recita:

«I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto».

98G0013

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1997.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle auto-ambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 28 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1, dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1046) P.A. A.V.I.S. comunale Bassignana-Mugarone-Fiondi, con sede in Bassignana (Alessandria);

1047) Confraternita di misericordia di Casale Monferrato - Casale soccorso, con sede in Casale Monferrato (Alessandria);

1048) Croce verde collinare, con sede in Bargecchia di Massarosa (Lucca);

1049) Confraternita di misericordia di Lido di Camaiore, con sede in Lido di Camaiore (Lucca);

1050) Croce azzurra san Giorgio, con sede in Sesto San Giovanni (Milano);

1051) Pubblica assistenza croce viola Cesate, con sede in Cesate (Milano);

1052) Croce azzurra associazione volontari buscatesi, con sede in Buscate (Milano);

1053) Associazione volontari ambulanza Valle Sabbia, con sede in Nozza di Vestone (Brescia);

1054) Volontari Tremosine, con sede in Tremosine (Brescia);

1055) Croce azzurra corpo volontari - Cadorago, con sede in Cadorago (Como);

1056) L.A.R.A.B.A., con sede in Apice (Benevento);

1057) Soccorso volontari ost. Rita Gagliardi - Solofra, con sede in Solofra (Avellino);

1058) «La Solidarietà» Associazione volontaria del soccorso di Fisciano, con sede in Fisciano (Salerno);

1059) Confraternita di misericordia di Salerno, con sede in Salerno;

1060) Confraternita di misericordia di Cagliari - Sant'Elia, con sede in Cagliari;

1061) C.B. Club Bacu Abis, con sede in Bacu Abis (Cagliari);

1062) Associazione volontariato Belvì, con sede in Belvì (Nuoro);

1063) V.S.V. Volontari soccorso Vallermosa, con sede in Vallermosa (Cagliari);

1064) S.O.S. Associazione volontari del soccorso Monastir, con sede in Monastir (Cagliari);

1065) Pubblica assistenza Cassano Murge, con sede in Cassano delle Murge (Bari);

1066) Soccorso emergenza radio Pomarico, con sede in Pomarico (Matera);

1067) Confraternita di misericordia di Bronte, con sede in Bronte (Catania);

1068) Associazione volontaria di pronto soccorso «Croce Santa Rita», con sede in Milano.

Art. 2.

1. È modificata da «Massimo Viscónti (Novara)» a «Nebbiuno (Novara)» la sede dell'ente sottoindicato:

«Gruppo volontari ambulanza del Vergante», inserito al n. 975 nel decreto 22 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995.

2. È rettificata come segue la denominazione dell'ente sottoindicato:

da «Associazioni pubblica assistenza cittadini Vignanesi», con sede in Vignate (Milano), inserito al n. 734 nel decreto 15 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1989, a «Cittadini vignanesi», con sede in Vignate (Milano).

3. È rettificata da «Ancona» a «Macerata» la provincia del comune di Recanati dove ha sede l'ente sottoindicato:

«Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza "Croce gialla Recanati"», inserita al n. 1028 nel decreto 9 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1996.

Art. 3.

1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1, viene depennato, per avvenuto scioglimento, il seguente ente:

«Società cooperativa a r.l. "Circolo croce viola Elio Agresti con mutuo e pronto soccorso" di Milano», con sede in Milano, inserita al n. 323 nel decreto 30 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 luglio 1975.

2. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1, viene depennato, per estinzione a seguito di trasformazione in associazione, l'ente sottoindicato:

«Società di assistenza "Croce S. Rita": Pero (Milano)», inserita al n. 250 nel decreto 14 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1969.

3. L'associazione denominata «Fraternita di misericordia di Palma di Montechiaro», con sede in Palma di Montechiaro, viene depennata dal n. 595 nel decreto 8 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41-*bis* del 17 febbraio 1985, in quanto già inserita al n. 584 nel decreto 6 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A0227

DECRETO 9 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del terzo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 19 novembre 1997 per la totale partecipazione del personale ad assemblea svoltasi dalle 8,30 alle 10,30;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 19 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 gennaio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A0189

DECRETO 13 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Senigallia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997, n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in seguito agli eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni della regione Marche nei giorni 26 settembre 1997 e successivi, l'edificio in cui ha sede l'ufficio delle imposte dirette di Senigallia è stato danneggiato, tanto che ne è stata dichiarata la inagibilità dal sindaco con ordinanza n. 38406 del 3 ottobre 1997 e che tale situazione ha determinato, oltre che il mancato o irregolare funzionamento del suddetto ufficio, anche la necessità di reperire altri locali in cui trasferirne la sede;

Viste le note numeri 5518 del 22 dicembre 1997, 5589 del 31 dicembre 1997 e 65 del 10 gennaio 1998 con le quali il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Senigallia ha comunicato che le operazioni di trasloco nei nuovi locali siti in via Pisacane n. 32 di Senigallia sono state ultimate il giorno 19 dicembre 1997;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Senigallia è accertato per il periodo dal 4 ottobre al 19 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 13 gennaio 1998

Il direttore regionale: DIBITONTO

98A0226

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, come modificata dalla legge 27 ottobre 1997, n. 372, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno medesimo;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire cento milioni, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, con le modalità indicate nel medesimo comma 2-*bis*;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993;

n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993;

n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1995;

n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1995;

n. 787291 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, come modificato dal decreto ministeriale n. 788312 del 6 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996, con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 4.453.349.966.000;

Visto il proprio decreto n. 101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; la prima tranche di tali titoli è stata emessa ed assegnata con il suddetto decreto del 7 giugno 1996;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1997, con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 67 contribuenti creditori d'imposta ai sensi del citato decreto-legge n. 307 del 1994, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 34.559.025.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 34.595.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 34.559.025.000), nonché l'importo di L. 35.975.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 34.595.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite con il decreto del 7 giugno 1996, menzionato nelle premesse; i segni caratteristici dei certificati di credito di cui al presente decreto sono quelli stabiliti, per la prima tranche dei medesimi titoli, con decreto ministeriale del 6 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996, con la specificazione che i certificati stessi verranno allestiti con una cedola per il pagamento degli interessi annuali, relativa alla scadenza del 1° gennaio 1999.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1997, valutati in L. 9.340.650.750, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Codice ABI 1005			
1. Cartiere Italiane Riunite S.p.a. in amministrazione straordinaria (c.f. 00425700580)	273.236	274.000	764
Totale importi per l'azienda di credito	273.236	274.000	764
2) Banco di Sicilia S.p.a. - Codice ABI 1020			
1. Banca Cooperativa Commerciale di Mazara Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00058050816)	128.050	129.000	950
2. Cassa Rurale ed Artigiana della Valle del Salso (c.f. 00063190854)	549.010	550.000	990
Totale importi per l'azienda di credito	677.060	679.000	1.940
3) Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Codice ABI 1025			
1. Fincora S.p.a. (c.f. 00389050030)	482.962	483.000	38
2. Mirepa S.p.a. (c.f. 00717520191)	142.261	143.000	739
3. Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.a. (c.f. 00830660155)	680.485	681.000	515
4. FBM - Hudson Italiana S.p.a. (c.f. 00889680153)	296.957	297.000	43
5. Finarvedi S.p.a. (c.f. 04587230154)	1.118.780	1.119.000	220
Totale importi per l'azienda di credito	2.721.445	2.723.000	1.555
4) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Codice ABI 1030			
1. Monte dei Paschi di Siena - sezione opere pubbliche (c.f. 00081580524)	1.043.185	1.044.000	815
Totale importi per l'azienda di credito	1.043.185	1.044.000	815
5) Banca commerciale italiana S.p.a. - Codice ABI 2002			
1. Sofin Societa Finanziaria di Partecipazioni Azionarie S.p.a. (c.f. 00162730246)	438.081	439.000	919
2. Compagnia Italiana Finanziaria S.p.a. (c.f. 00395700495)	270.065	271.000	935
3. Edilizia Tibur S.p.a. (c.f. 00468050588)	1.530.651	1.531.000	349
4. Società Mercantile Internazionale «Intersomer» S.p.a. (c.f. 00741730154)	290.129	291.000	871
5. Premark Italia S.p.a. (c.f. 01724340151)	129.308	130.000	692
6. Gru. Fin S.p.a. (c.f. 03018200588)	200.064	201.000	936
7. Fondo Rotativo presso il Mediocredito Centrale (c. f. 03747930588)	1.262.000	1.262.000	0
8. Finpro S.r.l. (c.f. 06158110152)	318.895	319.000	105
9. Finaster S.p.a. (c.f. 06733720152)	434.911	435.000	89
10. Alcatel Dial Face S.p.a. (c.f. 08968530157)	149.665	150.000	335
Totale importi per l'azienda di credito	5.023.769	5.029.000	5.231
6) Credito italiano - Codice ABI 2008			
1. Marangoni S.p.a. (c.f. 00215700212)	876.673	877.000	327
2. Sun Insurance Office Ltd Rappresentanza Generale e Direzione (c.f. 00627150105)	237.532	238.000	468
3. Caran S.r.l. (c.f. 01681630230)	186.189	187.000	811
4. Panigal S.p.a. Saponerie Italiane Conserve Pecori S.p.a. (c.f. 03016700373)	471.534	472.000	466
Totale importi per l'azienda di credito	1.771.928	1.774.000	2.072

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
7) BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. - CODICE ABI 3001			
1. Fibria Società per Azioni (c.f. 81019220029)	401.368	402.000	632
Totale importi per l'azienda di credito . . .	401.368	402.000	632
8) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. Finlombarda Service S.p.a. Servizi Finanziari (c.f. 03471410633)	624.282	625.000	718
2. Società Italiana Assicurazione Danni (c.f. 04037600154)	1.968.617	1.969.000	383
Totale importi per l'azienda di credito . . .	2.592.899	2.594.000	1.101
9) BANCA BRIGNONE - CODICE ABI 3060			
1. Maxfin S.p.a. (c.f. 05965900151)	128.171	129.000	829
Totale importi per l'azienda di credito . . .	128.171	129.000	829
10) BANCA DEL SUD - S.P.A. - CODICE ABI 3144			
1. Banca del Sud S.p.a. (c.f. 00071330831)	1.139.218	1.140.000	782
Totale importi per l'azienda di credito . . .	1.139.218	1.140.000	782
11) CREDITO MOLISANO S.P.A. - CODICE ABI 3200			
1. Findustrial S.p.a. (c.f. 02514640586)	765.199	766.000	801
Totale importi per l'azienda di credito . . .	765.199	766.000	801
12) BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - CODICE ABI 3440			
1. Serinna S.r.l. (c.f. 09194840154)	299.782	300.000	218
Totale importi per l'azienda di credito . . .	299.782	300.000	218
13) CASSA CEN. RAIFFEISEN ALTOADIGE - CODICE ABI 3493			
1. Cassa Rurale di Merano soc. coop. resp. ill. (c.f. 00179580212)	512.380	513.000	620
Totale importi per l'azienda di credito . . .	512.380	513.000	620
14) RASBANK S.P.A. - MILANO - CODICE ABI 3589			
1. Lavoro & Sicurtà S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni (c.f. 01099380154)	429.357	430.000	643
Totale importi per l'azienda di credito . . .	429.357	430.000	643

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
15) Banca agricola mantovana - Codice ABI 5024			
1. Auschem S.p.a. (c.f. 00747760155)	467.962	468.000	38
2. Union Capital Sim S.p.a. (c.f. 04590330157)	1.041.321	1.042.000	679
Totale importi per l'azienda di credito . . .	1.509.283	1.510.000	717
16) Banca popolare commercio e industria - Codice ABI 5048			
1. Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a. (c.f. 01851070159)	195.266	196.000	734
Totale importi per l'azienda di credito . . .	195.266	196.000	734
17) Banca popolare di Verona S.c.r.l.- Codice ABI 5188			
1. S.F. Società Finanziaria e di Partecipazioni S.r.l. (c.f. 00868060377)	637.987	638.000	13
Totale importi per l'azienda di credito . . .	637.987	638.000	13
18) Banca popolare di Bergamo - Codice ABI 5428			
1. Azienda Foderami Dragoni S.p.a. (c.f. 00889920153)	173.215	174.000	785
Totale importi per l'azienda di credito . . .	173.215	174.000	785
19) Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Codice ABI 6070			
1. Prodotti Alimentari e Dietetici S.p.a. (c.f. 02401440157)	208.116	209.000	884
2. Enichem Agricoltura S.p.a. (c.f. 02761630827)	127.935	128.000	65
3. Consorzio Regione Campania (c.f. 03556850638)	116.171	117.000	829
4. CGM International S.p.a. (c.f. 06656070155)	197.206	198.000	794
5. Fintauro S.p.a. ora Buffalo S.p.a. (c.f. 07177300154)	160.127	161.000	873
Totale importi per l'azienda di credito . . .	809.555	813.000	3.445
20) Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. - Codice ABI 6160			
1. Turbotecnica S.p.a. (c.f. 00477390728)	163.349	164.000	651
Totale importi per l'azienda di credito . . .	163.349	164.000	651
21) Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. - Codice ABI 6230			
1. Vetreria Bormioli Rocco e Figlio S.p.a. (c.f. 00165490343)	362.688	363.000	312
2. Minerva Assicurazioni S.p.a. (c.f. 02656000581)	116.952	117.000	48
3. Sopafin Società Partecipazioni e Finanziamenti per azioni (c.f. 02679740585)	313.852	314.000	148
4. G.I.A. Gruppo Alimentare Italiano S.p.a. (c.f. 04508730159)	166.627	167.000	373
5. Fincem S.p.a. (c.f. 04528650155)	1.025.923	1.026.000	77
6. Egidio Galbani S.p.a. (c.f. 04539680019)	1.651.697	1.652.000	303
Totale importi per l'azienda di credito . . .	3.637.739	3.639.000	1.261

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
22) B. C. di risparmio di Torino S.p.a. - Codice ABI 6320			
1. Proposta Immobiliare S.r.l. (c.f. 00689010080)	250.698	251.000	302
2. Gestind - M. B. Manifattura di Bruzolo S.p.a. (c.f. 04448410011)	163.033	164.000	967
Totale importi per l'azienda di credito	413.731	415.000	1.269
23) Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a. - Codice ABI 6330			
1. Veronfin S.p.a. (c.f. 01479370239)	212.545	213.000	455
Totale importi per l'azienda di credito	212.545	213.000	455
24) Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.a. - Codice ABI 6380			
1. Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (c.f. 00055810550)	1.691.905	1.692.000	95
Totale importi per l'azienda di credito	1.691.905	1.692.000	95
25) Banca regionale Europea S.p.a. - Codice ABI 6906			
1. Fimpar S.p.a. (c.f. 05875940156)	190.851	191.000	149
Totale importi per l'azienda di credito	190.851	191.000	149
26) ICCREA S.p.a. - Istituto Centrale B.C.C. - Codice ABI 8000			
1. Assegnatari Associati Arborea - Società Cooperativa a r.l. (c.f. 00029780954)	457.237	458.000	763
2. Cassa Rurale ed Artigiana di Sovicille Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00049280522)	351.698	352.000	302
3. Cassa Rurale ed Artigiana San Leonardo di Seradifa (c.f. 00060290855)	119.182	120.000	818
4. Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni - S.c.r.l. (c.f. 00069620524)	824.642	825.000	358
5. Cassa Rurale ed Artigiana di Asciano Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00088800529)	334.188	335.000	812
6. Edimfin S.r.l. (c.f. 00099580524)	148.004	149.000	996
7. Cassa Rurale ed Artigiana di Fratte di Salerno (c.f. 00169770658)	523.108	524.000	892
8. Cassa Rurale ed Artigiana (c.f. 00269570651)	259.566	260.000	434
9. Cassa Rurale ed Artigiana di Nave e Pontoglio S.c.r.l. (c.f. 00385040175)	845.329	846.000	671
10. Cassa Rurale ed Artigiana Bellegra Soc. Coop. a r.l. (c.f. 01041710581)	264.302	265.000	698
11. Cassa Rurale Artigiana Volturara Irpina (c.f. 01524380647)	139.546	140.000	454
Totale importi per l'azienda di credito	4.266.802	4.274.000	7.198
27) Banca credito cooperativo di Cosenza - Codice ABI 8512			
1. Cassa Rurale ed Artigiana di Cosenza Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00112760780)	1.836.060	1.837.000	940
Totale importi per l'azienda di credito	1.836.060	1.837.000	940
28) Meliorconsorzio S.p.a. - Codice ABI 10008			
1. Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (c.f. 00651540585)	1.041.740	1.042.000	260
Totale importi per l'azienda di credito	1.041.740	1.042.000	260

Totale importo rimborsato: 34.559.025.000
Totale importo certificati: 34.595.000.000
Totale arrotondamento: 35.975.000
Numero contribuenti: 67

98A0188

DECRETO 7 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei «CTZ-18», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0221

DECRETO 7 gennaio 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996 e 1° gennaio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 17.348.205.000.000;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, sottoscritti per l'importo di L. 17.221.015.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° gennaio 1998, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1998, è determinato nella misura del:

2,75% per i CCT settennali 1° luglio 1996, in circolazione per L. 17.348.205.000.000, cedola n. 4;

2,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1997, in circolazione per L. 17.221.015.000.000, cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 924.822.027.500 così ripartite:

L. 477.075.637.500 per i CCT settennali 1° luglio 1996;

L. 447.746.390.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1997,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A0222

DECRETO 7 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di (CTZ-24), con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per

l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0223

DECRETO 7 gennaio 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1991, 1° febbraio 1992, 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993 e 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1998 e scadenza 1° agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348990/244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 7.990 miliardi;

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.430.200.000.000;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.727.375.000.000;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 11.792.140.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1998 e scadenza 1° agosto 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° febbraio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1998, è determinato nella misura del:

3,15% per i CCT settennali 1° agosto 1991, in circolazione per lire 7.990 miliardi, cedola n. 14;

3,15% per i CCT settennali 1° febbraio 1992, in circolazione per L. 10.430.200.000.000, cedola n. 13;

3,15% per i CCT settennali 1° agosto 1992, in circolazione per L. 10.727.375.000.000, cedola n. 12;

3,15% per i CCT settennali 1° febbraio 1993, in circolazione per lire 7.000 miliardi, cedola n. 11;

3,15% per i CCT settennali 1° agosto 1993, in circolazione per lire 7.000 miliardi, cedola n. 10;

2,95% per i CCT settennali 1° agosto 1994, in circolazione per L. 11.792.140.000.000, cedola n. 8.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.707.016.742.500 così ripartite:

L. 251.685.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 328.551.300.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 337.912.312.500 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 220.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 220.500.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 347.868.130.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A0224

DECRETO 7 gennaio 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1997 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I.5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi, sinora, per l'importo di L. 2.192.071.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I.6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 114.558.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I.7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di L. 2.205.064.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I.8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, da emettersi ed assegnare ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1998, è accertato nella misura del 2,75%:

CCT ottennali 1° gennaio 1995, in circolazione per L. 2.192.071.000.000, cedola n. 7;

CCT decennali 1° gennaio 1996, in circolazione per L. 114.558.000.000, cedola n. 5;

CCT decennali 1° gennaio 1996, in circolazione per L. 2.205.064.000.000, cedola n. 5;

CCT decennali 1° gennaio 1997, non ancora in circolazione, cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future emissioni dei suddetti CCT, a complessive L. 124.071.557.500 così ripartite:

L. 60.281.952.500 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995;

L. 3.150.345.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1996;

L. 60.639.260.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1996,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A0225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli Laurentino n. 20 RM Sc. AB», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 giugno 1993 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Acli Laurentino n. 20 RM Sc. AB», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Acli Laurentino n. 20 RM Sc. AB», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Lepri in data 5 luglio 1978, repertorio n. 482, registro società n. 2673/78, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Di Matteo, nato a Giulianova (Teramo) il 17 marzo 1955 e residente in Roma, via Felice Grossi Gondi, 51, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0190

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 dicembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «dietista».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte diätassistentin und ernährungsmedizinische beraterin» conseguito in Austria dalla sig.ra Breitenberger Verena;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «dietista», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 20 novembre 1997, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte diätassistentin und ernährungsmedizinische beraterin», conseguito in Austria in data 26 settembre 1996 dalla sig.ra Breitenberger Verena, nata a Bolzano il 26 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «dietista», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

98A0170

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1997.

Conferma della classificazione di alcune specialità medicinali a base di acido ursodesossicolico con l'aggiunta della nota limitativa.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997, con il quale le specialità medicinali denominate «Tauro» della società Ravizza farmaceutici S.p.a., «Tudcabil» della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. e «Taursol» della società Alfa Wassermann S.p.a., sono state classificate in classe B, a seguito dell'allineamento del loro prezzo a quello dei prodotti a base di acido ursodesossicolico;

Rilevato che tutte le specialità medicinali, attualmente in commercio, a base di acido ursodesossicolico, risultano classificate in classe B con nota 2, ossia limitatamente alle indicazioni: epatopatie croniche con colestasi - calcolosi colesteriniche, ad eccezione delle specialità medicinali «Tauro», «Tudcabil» e «Taursol» che risultano classificate in classe B senza nota;

Ritenuto di dover integrare il provvedimento del 30 aprile 1997, mediante l'attribuzione della nota 2 alle specialità medicinali «Tauro», «Tudcabil» e «Taursol», per effetto del riallineamento delle predette specialità con i prodotti a base di acido ursodesossicolico;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 ottobre 1997, con la quale è stata disposta l'imposizione, alle predette specialità medicinali, della nota limitativa 2, precedentemente indicata, omessa per mero errore materiale nei verbali CUF dell'8 gennaio 1997 e del 10 febbraio 1997 e nel conseguente provvedimento sopra citato;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica ed integrazione del proprio provvedimento del 30 aprile 1997, di cui alle premesse, per le specialità medicinali di seguito indicate viene confermata la classificazione in classe B con l'aggiunta della nota 2, come specificato in narrativa:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe
TAURO	Ravizza	«Mite» 20 cps 150 mg	026772020	11.800	B2
TAURO	Ravizza	«250» 20 cps 250 mg	026772032	19.900	B2
TUDCABIL	Pharmacia & Upjohn	20 cps «Mite» 150 mg	026707024	11.800	B2
TUDCABIL	Pharmacia & Upjohn	20 cps 250 mg	026707036	19.900	B2
TAURSOL	Alfa Wassermann	20 cpr 150 mg	026891010	11.800	B2
TAURSOL	Alfa Wassermann	20 cpr 300 mg	026891022	23.800	B2

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 68

98A0169

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 17 novembre 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area interessante i tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadente nei comuni di Acireale e Riposto.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area interessante i tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi ricadente nei comuni di Acireale e Riposto è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 8827 dell'11 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 67 del 23 dicembre 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7294 del 3 novembre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 14258 del 2 ottobre 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che, a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente sull'area interessante i tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi ricadente nel comune di Acireale e Riposto, territorio meglio individuato nel decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area interessante i tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadente nei comuni di Acireale e Riposto per effetto del decreto n. 7294

del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, prorogato con decreto n. 8827 dell'11 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 67 del 23 dicembre 1995 secondo le disposizioni le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, facente parte del comune di Acireale e Riposto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Acireale e Riposto, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni di Acireale e Riposto.

Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Acireale e Riposto dove gli interessati potranno prendere visione.

La soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Acireale e Riposto.

Palermo, 17 novembre 1997

L'assessore: D'ANDREA

98A0194

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 12 dicembre 1997, n. 6652.

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 1998.

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Ufficio R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio con l'estero - Promozione degli scambi per l'internazionalizzazione delle imprese

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo spettacolo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'Unigec Confapi

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988, ed in corso di realizzazione presso la divisione editoria (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi» con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito, per l'attività svolta rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue;

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi, nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti, fatte salve le eventuali ulteriori designazioni della stessa.

Ai lavori del suddetto comitato partecipa, con voto consultivo il direttore della divisione editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per ciascuna edizione dei premi il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la U.E. ed alla Commissione U.E. - Unità 10ª - Cultura.

Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

98A0191

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Eurofutura Intermediazioni Sim S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1997 la Eurofutura intermediazione Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996.

98A0192

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 gennaio 1998

Dollaro USA	1794,98
ECU	1944,50
Marco tedesco	983,55
Franco francese	293,70
Lira sterlina	2929,41
Fiorino olandese	872,92
Franco belga	47,679
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,25
Lira irlandese	2455,71
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,620
Dollaro canadese	1250,77
Yen giapponese	13,731
Franco svizzero	1209,56
Scellino austriaco	139,81
Corona norvegese	238,35
Corona svedese	224,18
Marco finlandese	324,88
Dollaro australiano	1171,58

98A0242

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17007.XVJ(1418) del 14 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton apt 98», cha la ditta Mattioni Angela con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17014.XVJ(1411) del 14 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton apt 75», cha la ditta Mattioni Angela con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0177

Modificazioni allo statuto dell'«Opera assistenza malati impediti (O.A.M.I.)», in Firenze

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Opera assistenza malati impediti (O.A.M.I.)», con sede in Firenze, deliberate dall'assemblea dei soci nella seduta del 25 maggio 1997.

98A0179

Erezione in ente morale dell'associazione «Reach Italia» in Milano

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, l'associazione «Reach Italia», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A0180

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane di Udine

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1997, alla Fondazione arcivescovile per le scuole cattoliche diocesane, con sede in Udine, via Margret n. 3, le cui modificazioni statutarie sono state apportate con atto pubblico del 23 giugno 1995, n. 4678 di repertorio, raccolta n. 1086, a rogito del notaio dott. Tania Andrioli, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Udine, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A0178

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Cambiamento di denominazione di specialità medicinali» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996)

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 642 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale «PROTHEO», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 12, prima colonna, ove è indicato: «30 cpr ril. controllato 600 mg, n. di A.I.C. 029554019; *40* cpr ril. controllato 400 mg, n. di A.I.C. 029554021», leggasi: «30 cpr ril. controllato 600 mg, n. di A.I.C. 029554019; *30* cpr ril. controllato 400 mg, n. di A.I.C. 029554021».

98A0154

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe: «Estratto provvedimento n. 365/1997 del 18 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «TRIPTIZOL», 25 compresse 25 mg, n. di A.I.C. 019803016, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 43, seconda colonna, ove è indicato «Eccipienti: calcio fosfato bibasico 73,03 mg, magnesio stearato 0,625 mg, cera carnauba *(eliminato)*», leggasi invece: «Eccipienti: calcio fosfato bibasico 73,03 mg, magnesio stearato 0,625 mg, cera carnauba *0,05 mg*».

98A0153

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 75, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* riguardante il decreto n. 190 del 10 novembre 1997 concernente il prodotto medicinale «GANGLIOVET FORTE», al quarto capoverso, dove è scritto: «1 flaconcino multidose da 50 mg/5 ml, A.I.C. n. *10153029*», leggasi: «1 flaconcino multidose da 50 mg/5 ml, A.I.C. n. *101153029*», inoltre, al sesto capoverso, dove è scritto: «1 flaconcino multidose iniettabile *25 g/5 ml*», leggasi: «1 flaconcino multidose iniettabile *25mg/5ml*».

98A0156

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 76, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante il decreto n. 196 dell'8 ottobre 1997 concernente la premiscela per alimenti medicamentosi «RINTAL SUINI», al secondo capoverso, dove è scritto: «Titolare A.I.C. Bayer *Italia* S.p.a.», leggasi: «Titolare A.I.C. Bayer S.p.a.».

98A0157

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA *LECCE SPAZIO VIVO*
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA *FLACCOVIO DARIO*
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO *GHELFI BARBATO*
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11